

Allegato B

Disposizioni per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni del TIV, del CTTE e le seguenti definizioni:

- **Acquirente unico** è la società Acquirente unico s.p.a.;
- **Autorità** è l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;
- **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **contratto di trasporto** è il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice;
- **elenco venditori di energia elettrica** è il Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124/17 di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica, 25 agosto 2022, n.164;
- **offerta valida** è l'offerta vincolante presentata dai partecipanti alle procedure concorsuali in cui il valore del prezzo offerto non eccede il tetto massimo definito dall'Autorità prima delle procedure concorsuali;
- **prezzo offerto** è il prezzo, espresso in c€/POD/anno a fronte del quale i partecipanti alle procedure concorsuali si impegnano a erogare il servizio a tutele graduali nell'area territoriale indicata;
- **procedure concorsuali** sono le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti le tutele graduali ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17;
- **periodo di assegnazione del servizio** è il periodo di assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili ai soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali intercorrente tra il 1° aprile 2024 e il 31 marzo 2027;
- **punti di prelievo aventi diritto al servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili** sono i punti di prelievo nella titolarità dei clienti di cui all'articolo 47.2 del TIV;

Allegato B

- **Regolamento** è il regolamento disciplinante le procedure concorsuali definito da Acquirente unico;
- **RTI** è un raggruppamento temporaneo di imprese composto da imprese operanti nel mercato interno dell'energia;
- **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 129/10;
- **Terna** è la società Terna s.p.a.;
- **V_{MAX}** è il valore del numero massimo di aree aggiudicabili da un singolo partecipante calcolato come rapporto tra: (i) il numero di clienti serviti dal singolo partecipante alla data del 30 giugno 2023 quantificato con le modalità di cui al comma 6.1, lettera d) moltiplicato per 5 (cinque) e (ii) il numero medio di punti di prelievo per ciascuna area territoriale di cui al comma 3.1 così come quantificato al comma 6.1 lettera c);
- **deliberazione 111/06** è la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006 e s.m.i., 111/06;
- **deliberazione 252/2017/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/COM;
- **deliberazione 50/2018/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel;
- **deliberazione 119/2022/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- **deliberazione 362/2023/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- **CTTE** è il Codice di rete tipo del servizio di trasporto dell'energia elettrica costituito dall'insieme dell'Allegato A, Allegato B e Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015 268/2015/R/eel e s.m.i.;
- **TISIND** è il Testo integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- **TIV** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza di cui alla deliberazione 362/2023/R/eel;
- **TIVG** è Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1. Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali finalizzate ad individuare i soggetti che erogano il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili ai clienti finali che ne hanno diritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17.

Allegato B

- 2.2. I soggetti individuati in esito alle procedure qui definite sono tenuti ad erogare il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027 alle condizioni di cui alle disposizioni del TIV.

Articolo 3

Individuazione delle aree territoriali per l'erogazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili

- 3.1. Sono individuate le seguenti ventisei (26) aree territoriali per l'erogazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili:
1. *Area Nord 1*: Aosta, Biella, Milano provincia, Verbania, Vercelli
 2. *Area Nord 2*: Parma, Piacenza, Torino provincia
 3. *Area Nord 3*: Como, Torino comune, Varese
 4. *Area Nord 4*: Imperia, Lecco, Monza-Brianza, Savona
 5. *Area Nord 5*: Brescia, Milano comune
 6. *Area Nord 6*: Cremona, Genova, La-Spezia, Lodi, Lucca, Massa-Carrara
 7. *Area Nord 7*: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Pavia
 8. *Area Nord 8*: Bergamo, Sondrio, Udine
 9. *Area Nord 9*: Belluno, Gorizia, Pordenone, Treviso, Trieste
 10. *Area Nord 10*: Bolzano, Trento, Vicenza
 11. *Area Nord 11*: Mantova, Modena, Reggio-Emilia, Verona
 12. *Area Nord 12*: Ancona, Padova, Pesaro-Urbino, Venezia
 13. *Area Centro 1*: Ascoli-Piceno, Bologna, Fermo, Ferrara, Macerata, Rovigo
 14. *Area Centro 2*: Firenze, Roma provincia
 15. *Area Centro 3*: Arezzo, Caserta, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo
 16. *Area Centro 4*: Roma comune
 17. *Area Sud 1*: Napoli provincia, Nuoro, Sassari
 18. *Area Sud 2*: Cagliari, Napoli comune, Oristano, Sud Sardegna
 19. *Area Sud 3*: Avellino, Benevento, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena
 20. *Area Sud 4*: Chieti, Forlì-Cesena, L'Aquila, Pescara, Ravenna, Rimini, Teramo
 21. *Area Sud 5*: Bari, Frosinone, Latina
 22. *Area Sud 6*: Brindisi, Matera, Potenza, Salerno, Taranto
 23. *Area Sud 7*: Barletta-Andria-Trani, Campobasso, Cosenza, Foggia, Isernia
 24. *Area Sud 8*: Catanzaro, Crotone, Lecce, Reggio-Calabria, Vibo-Valentia
 25. *Area Sud 9*: Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa

Allegato B

26. *Area Sud 10*: Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani

- 3.2. In relazione alle aree territoriali di cui al presente articolo, laddove non specificato, sono da intendersi ivi incluse intere province ovvero regioni.

Allegato B

TITOLO II

Criteria e modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali

Articolo 4

Informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali

- 4.1. Entro il 9 ottobre 2023, Acquirente unico mette a disposizione esclusivamente dei partecipanti alle procedure concorsuali, secondo le modalità dal medesimo definite, le seguenti informazioni, riferite ai punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettera a) del TIV, riforniti in maggior tutela, distintamente per ciascuna provincia e, separatamente per i comuni di Milano, Roma, Torino e Napoli:
- a) il numero totale di punti di prelievo riferiti al 1° agosto 2023 e i relativi volumi di energia elettrica annualmente prelevata distinti per:
 1. classi di potenza contrattualmente impegnata (P) con la seguente granularità:
 - (i) $\leq 1,5\text{W}$; (ii) $1,5 \text{ kW} < P \leq 3\text{kW}$; (iii) $3\text{kW} < P \leq 4,5\text{kW}$; (iv) $4,5 \text{ kW} < P \leq 6\text{kW}$; (v) $P > 6\text{kW}$;
 2. tipologia di misuratore (2G, 1G, monorario telegestito ovvero tradizionale);
 3. clienti residenti e clienti non residenti;
 - b) il numero delle richieste di indennizzo di cui al TISIND eventualmente in corso con riferimento ai punti di prelievo *sub a)*, alla data del 1° agosto 2023;
 - c) la percentuale rispetto al totale, di punti di prelievo con trattamento orario;
 - d) il consumo medio, per ciascun mese e ciascuna a fascia oraria, associato ai punti di prelievo, tra quelli *sub a)*, non soggetti a trattamento orario, da luglio 2022 a giugno 2023;
 - e) il profilo orario aggregato associato ai punti di prelievo, tra quelli *sub a)*, con trattamento orario, per ciascuno dei mesi da luglio 2022 a giugno 2023;
 - f) per ciascuno dei mesi da settembre 2022 ad agosto 2023, la percentuale, rispetto ai punti di prelievo in maggior tutela, di uscite dal servizio di maggior tutela al libero mercato e la percentuale di rientri in maggior tutela;
 - g) la stima dei punti di prelievo, tra quelli *sub a)*, nella titolarità di clienti finali che avranno 76 anni nel corso del periodo di assegnazione del servizio;
 - h) la percentuale di mancato incasso (c.d. *unpaid ratio*) valutata ad aprile 2023, delle fatture emesse in ciascuno dei mesi del periodo maggio 2020 – gennaio 2023 dopo tre, sei, dodici e ventiquattro mesi;
 - i) il numero di richieste di sospensione riferite ai 24 mesi precedenti il mese di aprile 2023 incluso;
 - j) la percentuale, rispetto al totale, di punti di prelievo, tra quelli *sub a)*, corrispondenti a clienti finali che hanno scelto una modalità di addebito automatico dell'importo fatturato ad aprile 2023;

Allegato B

- k) la percentuale, rispetto al totale, di punti di prelievo, tra quelli *sub a)*, corrispondenti a clienti finali che hanno scelto la bolletta in formato dematerializzato ad aprile 2023.
- 4.2. In aggiunta a quanto sopra, sono altresì messe a disposizione, entro il medesimo termine di cui al comma 4.1 e con lo stesso dettaglio geografico anche il numero totale di punti di prelievo riferiti al 1° agosto 2023 e i relativi volumi di energia elettrica annualmente prelevata dai clienti finali individuati dal SII come vulnerabili.
- 4.3. Acquirente unico mette altresì a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali, entro il termine di cui al comma 4.1:
- a) il numero totale di punti di prelievo, nella titolarità di clienti domestici, riforniti nel servizio di maggior tutela, per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti e l'energia elettrica da questi prelevata, con riferimento a tutte le province a eccezione della Regione Valle d'Aosta e del comune di Milano, per gli anni intercorrenti dal 2020 al 2022 incluso;
- b) con riferimento ai clienti domestici, riforniti nel servizio di maggior tutela, beneficiari della rateizzazione degli importi ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione 252/2017/R/com:
- i. il numero totale di punti di prelievo;
 - ii. i relativi volumi di energia elettrica annualmente prelevata;
 - iii. la durata media del periodo di rateizzazione (mesi);
 - iv. l'importo medio delle bollette oggetto di rateizzazione
- riferiti alle province appartenenti alle Regioni di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria e distintamente per il comune di Roma, rilevati rispettivamente a marzo 2022 e a marzo 2023.
- 4.4. Le informazioni di cui al comma 4.1, lettere da a) a g) sono riferite esclusivamente ai punti di prelievo riforniti in maggior tutela nella titolarità di clienti finali non vulnerabili, di converso le informazioni di cui:
- al comma 4.1, lettere da h) a k) e
 - al comma 4.3 sono riferite a tutti i punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici riforniti in maggior tutela senza distinzione tra clienti vulnerabili e non vulnerabili.
- 4.5. In aggiunta a quanto riportato ai precedenti commi, un mese prima del termine per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui all'Articolo 6, Acquirente unico mette a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali, con lo stesso dettaglio geografico di cui al comma 4.1., anche le informazioni relative al numero di punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettera a) del TIV, riforniti in maggior tutela da un campione di esercenti la maggior tutela rappresentativo di una percentuale di POD serviti in tutela che sarà indicato da Acquirente unico, corrispondenti a clienti finali non vulnerabili che hanno scelto:
- a) una modalità di addebito automatico dell'importo fatturato ad aprile 2023,
 - b) la bolletta in formato dematerializzato ad aprile 2023.

Allegato B

- 4.6. Acquirente unico, tre giorni lavorativi precedenti il termine ultimo per la presentazione delle offerte economiche da parte dei partecipanti alle procedure concorsuali, comunica a questi ultimi il numero di punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettera a) del TIV nella titolarità di clienti finali non vulnerabili, riforniti in maggior tutela, aggiornati al 1° ottobre 2023 e i relativi volumi aggiornati per i mesi da luglio 2023 a settembre 2023 con lo stesso dettaglio geografico di cui al comma 4.1.

Articolo 5

Tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali

- 5.1. Acquirente unico predispose il Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento e stabilisce modalità telematiche per la trasmissione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali e per lo svolgimento delle stesse, idonee a garantire la segretezza delle informazioni trasmesse dai partecipanti.
- 5.2. Entro il 26 settembre 2023 Acquirente unico pubblica sul proprio sito *internet* il Regolamento di cui al precedente comma.
- 5.3. Acquirente unico definisce il termine ultimo per la presentazione delle istanze alle procedure concorsuali in modo che venga garantito un intervallo di 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione del Regolamento di cui al comma 5.2.
- 5.4. Acquirente unico definisce il termine ultimo per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui all'Articolo 6 in modo che venga garantito un intervallo minimo di almeno due mesi rispetto al termine di cui all'Articolo 4 entro cui sono messe a disposizione dei partecipanti le informazioni pre-gara.
- 5.5. Entro il 10 gennaio 2024 Acquirente unico, sulla base degli esiti delle procedure concorsuali e dopo avere verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 8.2 con riferimento a ciascuna area territoriale di cui al comma 3.1, individua l'esercente le tutele gradualì per il periodo di assegnazione del servizio e ne pubblica sul proprio sito *internet* il nominativo e il corrispondente valore del prezzo di aggiudicazione dell'area.

Articolo 6

Criteri di selezione degli esercenti le tutele gradualì per i clienti domestici non vulnerabili nelle procedure concorsuali

- 6.1. Le procedure concorsuali definite dall'Acquirente unico prevedono che:
- la selezione degli esercenti le tutele gradualì per i clienti domestici non vulnerabili abbia luogo contestualmente in tutte le aree territoriali di cui al comma 3.1 e con modalità telematiche definite da Acquirente unico;
 - siano ammesse a partecipare all'asta di cui al successivo comma 6.2 solamente le imprese di vendita ovvero i RTI che abbiano presentato l'istanza di partecipazione con le modalità ed entro il termine definito da Acquirente unico nel Regolamento e che abbiano superato, con esito positivo, la verifica di conformità ai requisiti di ammissione di cui all'Articolo 7;

Allegato B

- c) ciascun partecipante possa aggiudicarsi un numero massimo di aree pari al minor valore tra V_{MAX} e il numero 7, corrispondente a circa il 30% del numero totale di aree territoriali di cui al comma 3.1; il parametro V_{MAX} , comunicato da Acquirente Unico prima dello svolgimento dell'asta, è da questi calcolato secondo la seguente formula:

$$V_{MAX} = \frac{(\text{numero clienti serviti} \times 5)}{220.000}$$

In occasione dell'asta di riparazione di cui al comma 6.2, lettera e), il limite delle 7 (sette) aree non trova applicazione ed è quindi possibile procedere all'assegnazione di un numero superiore di aree territoriali al singolo partecipante purché non eccedente il valore V_{MAX} ;

- d) ai fini della quantificazione del valore V_{MAX} Acquirente unico verifica il numero di clienti serviti da ciascun partecipante alla data del 30 giugno 2023 prendendo in considerazione sia i POD che i PDR delle tipologie di cui al comma 7.1, lettera k).
- 6.2. Ai fini dell'individuazione dell'esercente le tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, le procedure concorsuali definite da Acquirente unico sono svolte attraverso un meccanismo d'asta a turno unico in busta chiusa secondo i seguenti criteri:
- a) prima dell'inizio dell'asta Acquirente unico comunica a ciascun partecipante, secondo le tempistiche definite nel Regolamento, il valore V_{MAX} di cui al comma 6.1, lettera c) riferito al singolo partecipante;
- b) ciascun partecipante è tenuto a presentare la propria offerta irrevocabile indicando contestualmente:
- il valore, espresso in centesimi di euro/POD/anno, arrotondato alla seconda cifra decimale, senza possibilità di modifica o rilancio, del prezzo offerto, con riferimento a ciascuna area territoriale per la quale intenda partecipare;
 - il numero massimo di aree territoriali, tra quelle per cui ha presentato un'offerta, che è disposto a servire in caso di aggiudicazione;
- c) l'offerta il cui valore risulti superiore al tetto massimo definito per ciascuna area territoriale ai sensi del comma 11.1, non sia considerata valida ai fini dell'aggiudicazione dell'area territoriale in cui sia stata presentata;
- d) le aree da assegnare provvisoriamente al singolo partecipante alle procedure concorsuali, entro i limiti del vincolo di cui al comma 6.1, lettera c) e dell'impegno espresso ai sensi del comma 6.2, lettera b), *sub* ii, sono identificate da Acquirente unico, sulla base dei prezzi offerti dai singoli partecipanti per le varie aree in cui hanno presentato una valida offerta in modo da minimizzare il prezzo complessivo di erogazione del servizio; qualora vi siano più combinazioni di aree assegnabili a uno o più partecipanti che diano il medesimo risultato in termini di prezzo minimo di erogazione del servizio, ai fini dell'assegnazione provvisoria delle aree ai partecipanti interessati si ricorre al sorteggio con modalità telematica;
- e) per le aree territoriali che non risultino assegnate in esito alla procedura di cui alla precedente lettera d), Acquirente unico reitera la procedura eseguendo un'asta a

Allegato B

turno unico, in busta chiusa, a cui possono prendere parte tutti i partecipanti ammessi alle procedure concorsuali con le modalità ed entro le tempistiche loro comunicate tempestivamente da Acquirente unico;

- f) nell'ambito dell'asta di cui alla precedente lettera e), le aree sono assegnate provvisoriamente ai partecipanti con le modalità di cui alla lettera d), con esclusione del vincolo del 30% di cui al comma 6.1, lettera c) ma entro i limiti del valore V_{MAX} ;
 - g) Acquirente unico procede all'assegnazione definitiva del servizio una volta verificato il versamento della garanzia di cui al comma 8.2 e la consegna della dichiarazione di intenti di cui al comma 9.3.
- 6.3. Nel caso di partecipazione alle procedure concorsuali da parte di un RTI, il mandatario ha la responsabilità esclusiva di presentare un'offerta con le modalità di cui al presente articolo, per conto del RTI.
- 6.4. Qualora con riferimento ad una determinata area territoriale non sia presentata o ammessa alcuna offerta in base ai criteri di cui al presente provvedimento neanche in esito alla reiterazione della procedura di cui al comma 6.2, lettera e), si applicano le disposizioni di cui al comma 4.17 del TIV.

Articolo 7

Requisiti minimi di ammissione dei partecipanti alle procedure concorsuali

- 7.1. Sono ammesse a partecipare alle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti le tutele gradualità per i clienti domestici non vulnerabili le imprese di vendita di energia operanti nel mercato interno europeo, entro il limite di una sola società per gruppo societario, ad accezione del caso di cui al comma 7.4, lettera c), aventi i seguenti requisiti:
- a) alla data di cui comma 5.3, risultino già iscritte all'elenco venditori di energia elettrica;
 - b) siano costituite alternativamente in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili costituite in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, aziende speciali cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, società cooperative, società non di persone, costituite all'estero ai sensi degli articoli 2508 e 2509 del codice civile;
 - c) ai fini dell'esecuzione dei propri contratti di somministrazione:
 - i. siano utenti del dispacciamento e trasporto ovvero
 - ii. si siano avvalse per l'intero anno 2022 di società dello stesso gruppo societario in qualità di utenti del dispacciamento e trasporto;
 - d) dispongano della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, ovvero, in alternativa, degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati della società capogruppo;

Allegato B

- e) possiedano un capitale sociale interamente versato di valore non inferiore a euro 100.000 (centomila);
- f) abbiano provveduto, entro la scadenza prevista dal contratto di dispacciamento, al completo versamento delle garanzie richieste da Terna per l'accesso al servizio per l'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, con riferimento al contratto di dispacciamento di cui alla lettera b);
- g) non abbiano avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità I_0 di cui all'Allegato A61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna – con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità dell'utente del dispacciamento per più di una volta negli ultimi dodici mesi precedenti le procedure concorsuali; ovvero, qualora si siano trovate nella predetta situazione, non abbiano ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia;
- h) in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento nel secondo semestre del 2022 e nel primo semestre 2023, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento nei confronti di ciascuna delle 5 (cinque) principali imprese distributrici, identificate per numero di punti connessi alla propria rete, laddove abbiano avuto con le medesime un contratto in essere; la lista completa delle predette imprese è pubblicata nel Regolamento di cui al comma 5.1. Ai fini di tale verifica, devono essere presi in considerazione esclusivamente i ritardi di pagamento delle fatture di trasporto che abbiano condotto alla richiesta, all'utente del trasporto, della maggiorazione della garanzia prestata - ad eccezione del caso in cui tale richiesta non sia stata effettuata poiché l'utente stava già prestando il livello massimo GAR^{MAX} ai sensi del paragrafo 3.3- ovvero alla decadenza dalla facoltà di ricorrere al giudizio di *rating* creditizio oppure alla *parent company guarantee* ai sensi del CTTE;
- i) non abbiano mai subito, a partire dal mese di gennaio 2017, la risoluzione per inadempimento di un contratto di dispacciamento in prelievo e/o trasporto e non abbiano generato oneri non recuperabili che sono stati successivamente oggetto di reintegro alle imprese distributrici ai sensi del meccanismo di cui alle deliberazioni 50/2018/R/eel e 119/2022/R/eel; i requisiti di cui alla presente lettera, devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-*septies* del Codice civile, le quali:
 - i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese partecipanti;
 - ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;
- j) abbiano prestato alla CSEA il deposito cauzionale di cui al comma 8.1;
- k) alla data del 30 giugno 2023, abbiano servito, una soglia minima di clienti finali pari a 100.000 che può essere raggiunta sommando sia punti di prelievo connessi in BT nella titolarità di clienti finali di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c) del TIV sia i punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali di cui all'articolo

Allegato B

- 2, comma 2.3, del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 50.000 Smc.
- 7.2. Qualora l'impresa che partecipa alle procedure concorsuali non sia anche utente del dispacciamento e del trasporto, i requisiti di cui al comma 7.1, lettere f), g), h), i), devono essere soddisfatti dall'utente del dispacciamento e del trasporto di cui al comma 7.1., lettera c), punto ii. Ai fini di tale verifica, i partecipanti comunicano, nell'ambito dell'istanza di partecipazione, con le modalità stabilite nel Regolamento predisposto da Acquirente unico, l'eventuale nominativo del proprio utente del dispacciamento e del trasporto.
- 7.3. Qualora un RTI intenda partecipare alle procedure concorsuali è tenuto a presentarsi, con le modalità definite da Acquirente unico, sotto forma di costituendo raggruppamento, con l'impegno irrevocabile di costituirsi formalmente, prima dell'assegnazione definitiva delle aree eventualmente aggiudicate, per una durata pari almeno a quella del periodo di assegnazione del servizio. Il mandatario, identificato dalle imprese del RTI, è responsabile di tutti gli adempimenti a carico del RTI richiesti da Acquirente unico ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali.
- 7.4. Ai fini dell'ammissione alle procedure concorsuali, ciascun RTI è tenuto a rispettare i seguenti requisiti:
- a) sia costituito da un numero massimo di imprese pari a 4 (quattro);
 - b) sia costituito solamente da imprese che non partecipino alle procedure concorsuali anche individualmente e/o con altri RTI;
 - c) qualora sia costituito da imprese appartenenti allo stesso gruppo societario, queste possano riunirsi esclusivamente nel medesimo RTI;
 - d) all'interno del RTI sia identificata un'unica impresa, tra quelle ivi riunite, che si impegni, in caso di aggiudicazione, a operare come utente del dispacciamento e del trasporto per tutti i punti di prelievo delle aree eventualmente aggiudicate e che abbia un numero minimo di punti di prelievo, inclusi nel proprio contratto di dispacciamento, alla data del 30 giugno 2023, pari a 50.000; la medesima impresa è tenuta altresì a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al comma 7.1, lettere f), g), h), i);
 - e) sia costituito da imprese che:
 - i. rispettino individualmente i requisiti di cui al comma 7.1, lettere a), b), d), e);
 - ii. abbiano servito cumulativamente, alla data del 30 giugno 2023, la soglia minima di clienti finali di cui al comma 7.1, lettera k);
 - iii. abbiano servito, alla medesima data cui al punto ii, individualmente, almeno 25.000 clienti quantificati con le medesime modalità di cui al comma 7.1, lettera k);
 - f) abbia prestato alla CSEA, per il tramite del suo mandatario, il deposito cauzionale di cui al comma 8.1.

Allegato B

- 7.5. Il mandatario del RTI è responsabile di fornire ad Acquirente unico, con le modalità stabilite nel Regolamento, tutta la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di cui al comma 7.4 da parte delle imprese ivi riunite, indicando altresì, nell'istanza di partecipazione, il nominativo dell'impresa che opera come utente del dispacciamento e del trasporto per i membri del RTI, ai sensi del comma 7.4, lettera d). Rispetto a tale impresa il mandatario è tenuto parimenti a precisare se questa opererà, in caso di assegnazione del servizio, esclusivamente come utente del dispacciamento e del trasporto per le altre imprese del RTI di appartenenza e non anche come esercente il servizio. In caso affermativo, e limitatamente a tale casistica, l'impresa indicata è esonerata dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 7.1, lettera a) e 7.4, lettera e), punto iii..
- 7.6. Terna trasmette ad Acquirente unico, secondo modalità e tempi stabiliti da quest'ultimo nel Regolamento, le informazioni necessarie a permettere la verifica dei requisiti di cui al comma 7.1, lettere f), g) e i).
- 7.7. Le imprese distributrici interessate trasmettono ad Acquirente unico, secondo modalità e tempi stabiliti da quest'ultimo nel Regolamento, le informazioni necessarie a permettere la verifica del requisito di cui al comma 7.1, lettera h).
- 7.8. Acquirente unico si avvale delle informazioni in possesso rispettivamente del SII e della CSEA secondo modalità e tempi stabiliti nel Regolamento, ai fini della verifica del requisito relativo al contratto di trasporto di cui al comma 7.1, lettera i).

Articolo 8

Garanzie

- 8.1. Le imprese di vendita interessate a partecipare alle procedure concorsuali ovvero i RTI devono costituire presso la CSEA, entro il giorno lavorativo precedente il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di partecipazione, stabilito da Acquirente unico, un deposito cauzionale, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 75.000 (settantacinquemila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera. Acquirente unico stabilisce altresì la durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione.
- 8.2. Le imprese di vendita ovvero i RTI individuati provvisoriamente come assegnatari del servizio tramite le procedure concorsuali di cui al comma 6.2, sono tenuti a costituire presso la CSEA, pena la non assegnazione dell'incarico, entro i termini stabiliti da Acquirente unico, un deposito cauzionale sotto forma di garanzia bancaria pari a euro 2.000.000 (due milioni) per ogni area territoriale per la quale risultino assegnatari. La garanzia deve essere emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera, oppure da istituto assicurativo italiano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano e con un giudizio di *rating* creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da *Standard & Poor's Corporation* o da *Fitch Ratings*, Baa3 se rilasciato da *Moody's Investors Service*, B+ se emesso da *A.M.Bes*, a garanzia di un eventuale

Allegato B

mancato assolvimento del servizio a tutele graduali o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste. Acquirente unico specifica altresì la durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione.

- 8.3. Costituisce causa di escussione di una quota parte della garanzia di cui al comma 8.1 pari a euro 50.000 (cinquantamila) la partecipazione alle procedure concorsuali non conforme alle disposizioni del Regolamento nonché l'inadempimento ai requisiti di partecipazione di cui all'Articolo 7. Costituisce causa di escussione dell'importo integrale della garanzia di cui al comma 8.1, il mancato versamento della garanzia di cui al comma 8.2.
- 8.4. Costituisce causa di escussione della garanzia di cui al comma 8.2 il venir meno della titolarità, direttamente o indirettamente, dei contratti di dispacciamento e di trasporto o la mancata prestazione delle garanzie per i servizi di dispacciamento e trasporto nonché il verificarsi delle condizioni di decadenza dall'incarico di cui all'Articolo 10 . Costituisce altresì causa di escussione della garanzia di cui al comma 8.2. lo scioglimento anticipato del RTI rispetto al termine del periodo di assegnazione del servizio.
- 8.5. Ai fini della verifica del versamento delle garanzie relative al servizio di trasporto, entro il termine di cui al comma 49.4 del TIV, i soggetti aggiudicatari del servizio devono aver versato, direttamente o per il tramite della società di cui si avvalgono, un ammontare almeno pari al 90% della somma degli importi richiesti dalle imprese distributrici in una medesima area territoriale e le singole garanzie, se rilasciate, devono essere versate per l'intero ammontare richiesto dalle imprese distributrici.
- 8.6. È fatto salvo, dopo il giorno 1 del mese di aprile 2024, il diritto delle imprese distributrici e degli esercenti le tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili di adeguare l'importo della garanzia al valore dei corrispettivi dovuti, secondo le procedure previste dal contratto di trasporto.
- 8.7. Nell'ipotesi di escussione delle garanzie di cui ai commi 8.1 e 8.2, i relativi importi sono versati nel conto di cui all'articolo 61septies del TIT.

Articolo 9

Obblighi degli assegnatari provvisori del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili

- 9.1. Nel caso di assegnazione provvisoria del servizio da parte di un RTI il mandatario comunica ad Acquirente unico, con le modalità ed entro il medesimo termine stabilito nel Regolamento per il versamento della garanzia di cui al comma 8.2, pena la non assegnazione dell'incarico, la documentazione formale di costituzione del RTI in cui devono essere riportate le responsabilità operative di ciascuna impresa ai fini dell'erogazione del servizio nella/e area/e aggiudicata/e, con l'indicazione di quali di queste imprese assumeranno l'incarico di esercenti le tutele graduali su cui incombono tutti i relativi obblighi e adempimenti.
- 9.2. Qualora più imprese di un RTI intendano assumere l'incarico di esercenti le tutele graduali nell'ambito della medesima area territoriale aggiudicata provvisoriamente,

Allegato B

il mandatario dovrà altresì comunicare ad Acquirente unico l'ambito territoriale di competenza di ciascuna impresa che non potrà essere inferiore alla singola provincia.

- 9.3. Ai fini dell'assegnazione definitiva delle aree, le imprese di vendita individuate provvisoriamente come assegnatari del servizio consegnano ad Acquirente unico, con le modalità ed entro il medesimo termine stabilito per il versamento della garanzia di cui al comma 8.2, una dichiarazione di intenti, compilata con le modalità di cui al comma 11.2, in cui è riportata sinteticamente, per ogni macro-processo ivi identificato la giustificazione della eventuale adeguatezza della struttura aziendale ovvero gli eventuali interventi di adeguamento che si intende intraprendere. Nel caso di assegnazione provvisoria del servizio a un RTI la dichiarazione di intenti dovrà essere compilata con indicazione specifica di quali imprese componenti il RTI si faranno carico degli specifici impegni e come intendono espletarli.
- 9.4. La mancata consegna della dichiarazione di intenti di cui al comma 9.3 entro il termine definito da Acquirente unico così come la mancata compilazione della stessa in ogni sua parte costituisce causa ostativa all'assegnazione definitiva del servizio.

Articolo 10

Obblighi degli esercenti le tutele gradualì per i clienti domestici non vulnerabili e cause di decadenza dall'incarico

- 10.1. In esito all'assegnazione definitiva del servizio, gli esercenti comunicano ad Acquirente unico con le modalità e tempistiche stabilite nel Regolamento, il nominativo della società di cui scelgano eventualmente di avvalersi per la conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto con riferimento ai punti riforniti in tale servizio, con mandato unico, in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione 111/06, in relazione alla quale sia stato verificato, con esito positivo, il rispetto dei requisiti di cui al comma 7.1, lettere f), g), h), i).
- 10.2. Gli esercenti si impegnano a mantenere la società scelta di cui al comma 10.1 per tutto il periodo di assegnazione del servizio.
- 10.3. Nel caso di assegnazione definitiva del servizio a un RTI, gli esercenti le tutele gradualì, comunicati ai sensi del comma 9.1, sono tenuti ad avvalersi, per la conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto con riferimento a tutti i punti riforniti in tale servizio, con mandato unico, dell'impresa del RTI, comunicata nell'istanza di partecipazione ai sensi del comma 7.5, in relazione alla quale sia stato verificato, con esito positivo, il rispetto dei requisiti di cui al comma 7.1, lettere f), g), h), i).
- 10.4. Entro 1 mese dalla data di assegnazione definitiva del servizio, gli esercenti sono tenuti a presentare alla Direzione Mercati Energia dell'Autorità, una relazione, compilata con le modalità di cui al comma 11.2, in cui illustrino in dettaglio le risorse tecniche e operative attuali e di cui gli esercenti si doteranno nei mesi successivi all'assegnazione definitiva dei nuovi clienti per erogare il servizio nelle aree territoriali aggiudicate, approfondendo quanto riportato nella dichiarazione di intenti di cui al comma 9.3. La relazione dovrà altresì riportare il valore degli

Allegato B

indicatori economico-finanziari ivi indicati sulla base di quanto risultante dai più recenti dati certificati disponibili e, nel caso di aggiudicazione del servizio da parte di un RTI, tali indicatori dovranno essere esplicitati da ciascun componente il RTI.

- 10.5. La relazione presentata dagli esercenti ai sensi del precedente comma è aggiornata, con la periodicità di cui al comma 10.6, solo ove siano intervenute modifiche sostanziali rispetto a quanto dichiarato nella prima relazione inviata, al fine di monitorare lo stato di avanzamento di eventuali interventi pianificati ma non ancora realizzati indicati nella prima relazione nonché per comunicare eventuali variazioni degli indicatori economico-finanziari e le motivazioni sottostanti. La relazione dovrà essere altresì corredata di un'autocertificazione, resa da parte degli esercenti, in merito al mantenimento degli impegni precedentemente assunti.
- 10.6. La periodicità di aggiornamento della relazione è la seguente:
- a) primo aggiornamento, entro il 31 luglio 2024;
 - b) secondo aggiornamento, entro il 31 gennaio 2025;
 - c) terzo aggiornamento, entro il 31 gennaio 2026.
- 10.7. La mancata presentazione della relazione e dei suoi aggiornamenti entro i termini di cui al precedente comma e con le modalità di cui al comma 11.2 può integrare i presupposti per l'adozione, da parte dell'Autorità, di un provvedimento prescrittivo ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95.
- 10.8. Gli esercenti devono risultare, per tutto il periodo di assegnazione del servizio, puntuali e regolari nei pagamenti e nei versamenti delle garanzie a Terna e alle imprese distributrici, secondo le tempistiche previste dai relativi contratti. Qualora, l'esercente non sia anche utente del dispacciamento e del trasporto i predetti requisiti devono essere soddisfatti dalla società di cui al comma 10.1 ovvero, nel caso di RTI dalla società di cui al comma 10.3.
- 10.9. La puntualità di pagamento nei confronti di Terna è soddisfatta qualora l'utente del dispacciamento non abbia avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità IO di cui all'Allegato A61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna – con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella sua titolarità per più di una volta in sei mesi, ovvero, qualora si sia trovato nella predetta situazione, non abbia ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia
- 10.10. La puntualità di pagamento nei confronti delle imprese distributrici è soddisfatta qualora l'impresa distributtrice verifichi che, in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in un semestre di riferimento, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi, da parte dell'utente del trasporto ai sensi del par. 3.2 All. B. del CTTE. Ai fini di tale verifica, devono essere presi in considerazione esclusivamente i ritardi di pagamento delle fatture di trasporto che abbiano condotto alla richiesta, all'utente del trasporto, della maggiorazione della garanzia prestata - ad eccezione del caso in cui tale richiesta non sia stata effettuata poiché l'utente stava già prestando il livello massimo GAR^{MAX} ai sensi del

Allegato B

paragrafo 3.3- ovvero alla decadenza dalla facoltà di ricorrere al giudizio di *rating* creditizio oppure alla *parent company guarantee* ai sensi del CTTE.

- 10.11. Nel caso in cui gli esercenti siano coinvolti in operazioni straordinarie (es. fusione per incorporazione, ecc.), il soggetto giuridico risultante deve dimostrare il rispetto integrale dei requisiti di cui al presente articolo, a pena di decadenza dall'incarico. La medesima disposizione si applica anche qualora la società di cui si avvalgano eventualmente gli esercenti ai fini della sottoscrizione del contratto di dispacciamento e trasporto con riferimento ai punti riforniti nell'ambito di tale servizio sia coinvolta in una operazione straordinaria durante il periodo di assegnazione.
- 10.12. Qualora sia accertato l'inadempimento ai requisiti di cui al presente articolo da parte di un esercente ovvero della società da questa scelta ai sensi del comma 10.1 o 10.3, l'Autorità può accordargli un lasso di tempo, stabilito in funzione della gravità della violazione, per conformarsi ai predetti requisiti, alla scadenza del quale, in caso di perdurante inadempimento, l'esercente decade dall'incarico.
- 10.13. Nell'ipotesi in cui un esercente decada dal suo incarico, l'impresa non potrà partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio a tutele gradualmente per i clienti domestici non vulnerabili per il periodo di assegnazione del servizio successivo a quello in corso. Inoltre, l'esercente decaduto è tenuto altresì a versare alla CSEA, a titolo di penalità per gli oneri causati al sistema, un importo in euro calcolato come il prodotto tra il numero di punti di prelievo dell'area al momento del subentro da parte del nuovo operatore e la differenza, in valore assoluto, tra il prezzo di aggiudicazione dell'area in cui sia decaduto l'esercente e il prezzo offerto dall'operatore che gli subentra nell'area interessata, identificato con i criteri di cui al comma 10.15.
- 10.14. L'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità applicative del comma 10.13 anche con riferimento alla destinazione delle somme versate a titolo di penalità.
- 10.15. Nell'ipotesi in cui un esercente decada dal suo incarico, Acquirente unico è tenuto a interpellare tutti i partecipanti che nel corso delle procedure concorsuali hanno presentato un'offerta per verificare la loro disponibilità a subentrare nell'area territoriale rimasta priva dell'esercente. L'area territoriale è assegnata all'operatore che offre il prezzo di valore più basso espresso in centesimi di euro/POD/anno; in caso di offerte di pari valore si procede a estrazione a sorte con modalità telematica. Acquirente unico definisce nel Regolamento le modalità e le tempistiche per l'espletamento della procedura di cui al presente comma.
- 10.16. Qualora, in esito alla procedura di cui al comma 10.15, non venga individuato un nuovo esercente le tutele gradualmente per una o più aree interessate, trova applicazione l'articolo 4.17 del TIV.

Allegato B

Articolo 11

Disposizioni finali

- 11.1. Alle offerte presentate dai partecipanti alle procedure concorsuali, è applicato un tetto massimo, espresso in centesimi di euro/POD/anno, definito dall’Autorità con successivo provvedimento, il cui valore sarà reso noto ai partecipanti da Acquirente unico, contestualmente agli esiti delle procedure concorsuali, con le modalità da questo definite.
- 11.2. Le modalità di compilazione della dichiarazione di intenti di cui al comma 9.3 e della relazione di cui al comma 10.4, sulla base di uno schema tipo esemplificativo, sono stabilite con successiva determina del Direttore della Direzione Mercati Energia.